Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale delle finanze DFF

Amministrazione federale delle dogane AFD
Direzione generale delle dogane
Divisione Procedure doganali

Berna, 05 ottobre 2011

Informazione relativa al security amendment

Perché in Svizzera gli handling agent sono responsabili della dichiarazione sommaria di entrata

Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore l'accordo tra la Svizzera e l'UE sulla facilitazione e la sicurezza doganali[1]. Tra l'altro esso disciplina contrattualmente l'obbligo di presentare la dichiarazione sommaria di entrata per merci provenienti da Paesi terzi e i termini entro i quali deve essere presentata.

Ai sensi dell'articolo 10 paragrafo 5 del summenzionato accordo, l'Amministrazione federale delle dogane designa gli handling agent (HA) quali responsabili della presentazione della dichiarazione sommaria di entrata.

Di seguito i motivi che hanno portato a tale decisione.

In Svizzera la dichiarazione sommaria di entrata (ENS) è necessaria soltanto nel traffico aereo (aeroporti di Zurigo e Ginevra).

La ENS deve essere indicata nel sistema svizzero (e-dec Importazione, modulo security amendment). Non è applicabile il programma "Import Control System" (ICS) dell'UE.

Se vengono ordinati controlli di sicurezza, solo l'HA è autorizzato a spostare le merci nell'area aeroportuale. Soltanto il contatto diretto tra l'ufficio doganale e l'HA garantisce infatti un flusso di merci senza intralci (arrivo, controllo, liberazione).

In Svizzera il numero ENS deve essere riportato sul bollettino di consegna per lo spedizioniere. Le compagnie aeree internazionali non hanno alcun contatto diretto con gli spedizionieri.

[1] RS 0.631.242.05